



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 129

Oggetto: Stato di Attuazione dei Programmi e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020. Approvazione e presentazione al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D.lgs n. 267/00 e ss.mm.ii..

L'anno duemila **diciassette** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18,00**, in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente.

Presiede l'adunanza il Sig. **avv. Nicola GIORGINO** - Sindaco -.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	1	
2	GRUMO	Gianluca	Assessore	2	
3	RAIMONDI	Giuseppe	Assessore	3	
4	LOPETUSO	Michele	Assessore	4	
5	BUONOMO	Agnese Filomena	Assessore	5	
6	ALBO	Paola	Assessore	6	
7	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	7	
8	MAGLIANO	Francesca	Assessore	8	
9	LAERA	Rosa Angela	Assessore		1
10	FORLANO	Maria Teresa	Assessore	9	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN);
- con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n. 118/2011, nonché del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali alle nuove regole di contabilità armonizzata;
- che le nuove norme contabili, con riferimento al triennio 2018-2020, trovano piena e cogente applicazione per gli enti territoriali, in particolare, con riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) ed al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

DATO ATTO che

- il nuovo ordinamento contabile, al fine di rafforzare il ruolo della programmazione, ha previsto l'introduzione del DUP - Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali, che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il Documento Unico di Programmazione è stato previsto in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, così come disposto dall'art. 170 del d.lgs n. 267/00 e s.m.i., completamente riformulato ad opera del richiamato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, innanzi citato;
- il predetto art. 170, al comma 1, stabilisce: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*.

RILEVATO CHE i commi 2 e segg. dell'art. 170 d. lgs n. 267/00 stabiliscono quanto segue:

- “2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la **Sezione strategica** e la **Sezione operativa**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione”.

RICHIAMATO, il principio della programmazione (punto 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

- Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

RILEVATO che con riferimento alla struttura del documento ed in recepimento di quanto indicato nell'art. 170, innanzi integralmente riportato, vengono individuati, nei paragrafi 8.1 e 8.2 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, rispettivamente i contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) di cui si compone il D.U.P. In particolare:

1. la **sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
2. la **sezione operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

RILEVATO, inoltre, che

- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) al paragrafo 4.2 stabilisce ***“Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL”***;
- l'art. 147 ter del TUEL sancisce ***“Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale (omissis).... definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.”***

- in attuazione di siffatto disposto normativo, si è provveduto, con nota prot. n. 0058111/13.07.2017, a richiedere ai Dirigenti del Comune di Andria di presentare una relazione, nella quale si dia atto, per ciascun Settore di competenza, dei risultati conseguiti e dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi, così come predefiniti negli atti di programmazione già adottati, in particolare nel DUP 2017-2019 e relative I e II Nota di Aggiornamento, in conformità a quanto richiesto dall'art. 147 – ter del TUEL e dall'art. 10 e segg. del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Andria, approvato con D.C.C. n. 3 dell'11.03.2013;
- i Dirigenti hanno provveduto a comunicare, ognuno per il Settore di competenza, lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi predefiniti, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 147 ter del TUEL, mediante relazioni debitamente sottoscritte, che si allegano al presente provvedimento deliberativo **sub lett. A)**, rinviando, con riferimento ai dati economico – finanziari, alle risultanze contabili oggetto di approvazione in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio;

CONSIDERATO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa, comprende le programmazioni settoriali dell'Ente e, precisamente:

- a) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- b) la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) tutte le ulteriori programmazioni relative all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione, quali, a titolo esemplificativo, i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, conv. con Legge n. 111/2011;

RILEVATO che

- con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), è stato introdotto il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, che contiene profonde innovazioni in tema di programmazione, in particolare con riferimento ai lavori pubblici ed agli acquisti di forniture e servizi che, sostanzialmente, superano quelle già introdotte dalla legge di stabilità 208/2015, e che si sovrappongono alle stesse con l'abrogazione (peraltro progressiva) delle attuali previsioni contenute nel regolamento attuativo DPR n. 207/2010 (art. 271);
- il primo comma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 citato sancisce “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”.
- con riferimento al **programma biennale di forniture e servizi**, si precisa che lo stesso deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; inoltre nell'ambito del programma, dovranno essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con i capitali privati;

- con riferimento al **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 hanno semplificato l'iter di programmazione dei lavori pubblici, abrogando la previgente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006, nel DPR n. 207/2010, per adeguarlo ai nuovi principi contabili sulla programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, nel preciso intento di attuare la volontà del legislatore, ha richiesto, con nota prot. n. 0058111/13.07.2017, ai Dirigenti dell'Ente, ognuno per il proprio ambito di competenza, di porre in essere gli atti propedeutici necessari per l'adozione delle programmazioni settoriali, così da poterle inserire nella SeO dell'approvando D.U.P. 2018-2020 (in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ricevendo adeguato riscontro;

RILEVATO tuttavia che

- nel corso della predisposizione degli atti suddetti sono emerse evidenti difficoltà attuative in ordine all'adozione di una programmazione che realizzi una effettiva congruenza tra dati programmatori e dati contabili, per molteplici ragioni di carattere normativo e attuativo:
 - a) i dati e le previsioni formulati a livello nazionale ed internazionale subiranno ragionevolmente delle variazioni dovute: - a variazioni normative di immediato impatto nella gestione degli enti, quale la revisione della Legge n. 243/2012, tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i commi da 463 a 482 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) hanno introdotto le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - alla previsione, ai fini dei saldi di finanza pubblica, del Fondo Pluriennale Vincolato a tutto il 2019, seppure nei termini che di volta in volta la legge di stabilità consentirà e comunque in maniera non inferiore a quanto consentito per il 2017;
 - b) l'intervenuta riforma del codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), nonché la sua immediata esecutività, hanno obbligato gli enti a tutti i livelli dimensionali a rivedere l'intero iter e la documentazione di gare già pronte e da avviare ad approvazione avvenuta dei bilanci di previsione 2017-2019, ulteriormente integrata e corretta dal D.Lgs. 56/2017;
 - c) l'introduzione della programmazione obbligatoria degli acquisti dei beni e dei servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 e l'abrogazione della normativa relativa al programma triennale dei lavori pubblici ha creato un'evidente discrasia tra le norme, non adeguatamente coordinate, rendendo nebulosa la procedura di adozione di detti atti nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 21, comma 8, D.lgs n. 50/2016, **ad oggi non ancora avvenuta**;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che risulta inattuabile, allo stato, la programmazione settoriale 2018-2020, la quale non potrebbe essere "in coerenza" con il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, così come legislativamente richiesto, non essendo stato approvato il relativo schema, né essendo stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21, comma 8, D.lgs n. 50/2016, previsto per il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e per il programma triennale dei lavori pubblici e tenuto conto, altresì, della modifica intervenuta all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ad opera del c.d. Decreto correttivo al Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 56/2017, a norma del quale, per gli Enti Locali, i programmi sono approvati nel rispetto non solo dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, ma anche secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

CONSIDERATO, peraltro, che

- il comma 9 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 sancisce "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3";

- l'art. 216, comma 3, su citato stabilisce “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci....”;

RICHIAMATI, pertanto, gli **atti di programmazione settoriale già adottati dal Comune di Andria e tuttora efficaci**, i cui provvedimenti deliberativi di approvazione sono analiticamente indicati nella II parte della SeO del D.U.P. 2018-2020;

DATO ATTO che ai sensi del 2° periodo del co. 1 dell'art. 170 del TUEL, che testualmente recita: “Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”, l'Amministrazione Comunale predisporrà la Nota di Aggiornamento al presente DUP che terrà conto delle nuove programmazioni settoriali che troveranno, altresì, fondamento e riscontro nel Bilancio di previsione 2018-2020;

RILEVATO, altresì, che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi, tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

VISTI gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2015 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la predisposizione del DUP;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere esclusivamente all'approvazione dello Stato di Attuazione dei Programmi nonché del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, tenuto conto che per quanto attiene alla programmazione settoriale, la stessa non potrebbe essere “in coerenza” con il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020, così come legislativamente richiesto, non essendo stato approvato il relativo schema, né essendo stato ancora emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, previsto per il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e per il programma triennale dei lavori pubblici.

RILEVATO, pertanto, alla luce di quanto suesposto, che, per quanto attiene, nello specifico, alla programmazione settoriale, si è ritenuto, dunque, coerente farla confluire esclusivamente nella Sezione Operativa del D.U.P. 2018/2020, quale atto di programmazione propedeutico alla stesura del Bilancio di Previsione 2018/2020, in fase di predisposizione, nel quale troverà attuazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Principio contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio Applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- le successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017 e n. 17 del 12.04.2017, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvate, rispettivamente, la I e la II Nota di Aggiornamento al DUP 2017/2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con i relativi allegati;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dott. Giuseppe BORGIA, Segretario Generale dell'Ente e della dott.ssa Valentina GUGLIELMO, Dirigente del Settore VI, i sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Dott.ssa Valentina GUGLIELMO, Dirigente del Settore VI del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, per gli aspetti finanziari;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** e presentare al Consiglio comunale lo “Stato di Attuazione dei Programmi” del Comune di Andria, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale sub lett. A), ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi dell'art. 147 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 3) **di approvare** e presentare al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale sub lett. B);
- 4) **di dare atto** che, per le motivazioni espone in premesse, che qui si intendono richiamate, risulta inattuabile, allo stato, la programmazione settoriale 2018-2020, la quale non potrebbe essere “in coerenza” con il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, così come legislativamente richiesto, non essendo stato approvato il relativo schema, né essendo stato emanato il decreto attuativo di cui all'art. 21, comma 8, D.lgs n. 50/2016, previsto per il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e per il programma triennale dei lavori pubblici e tenuto, altresì, conto della modifica intervenuta all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ad opera del c.d. Decreto correttivo al Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 56/2017, a norma del quale, per gli Enti Locali, i programmi sono approvati nel rispetto non solo dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, ma anche secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- 5) **di riservarsi**, pertanto, di aggiornare, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.lgs 267/00, entro il termine legislativamente sancito, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, mediante la relativa Nota di Aggiornamento, che terrà conto delle nuove programmazioni settoriali che troveranno, altresì, fondamento e riscontro nel Bilancio di previsione 2018-2020, atteso che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020;
- 6) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web del Comune di Andria all'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, attesa la imminente scadenza del termine di cui all'art. 170 TUEL.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Giuseppe BORGIA
Il Segretario Generale

f.to dott.ssa. Valentina GUGLIELMO
Il Dirigente inc. del Settore 6^ -Programmazione Economico
Finanziaria

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole' ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa. Valentina GUGLIELMO

Il Dirigente inc. del Settore 6^ -Programmazione Economico
Finanziaria

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

10 AGO. 2017

f.to dott.ssa Elisa CAPOZZI

Addi'

Il Segretario Generale supplente

Il Responsabile del procedimento,

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

10 AGO. 2017

f.to dott.ssa Elisa CAPOZZI
Il Segretario Generale supplente

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

10 AGO. 2017

Addi'

f.to dott.ssa Elisa CAPOZZI
Il Segretario Generale supplente

Elisa Capozzi

